DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 32

Per provvedere alle esigenze di personale di manovalanza, nelle more degli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 30 e 31, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a bandire concorsi compartimentali per posti di manovale riservati agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati di cui allo articolo 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. I concorsi si svolgeranno a mezzo di prove pratiche volte particolarmente ad accertare l'idoneita' professionale dei candidati. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e', altresi', autorizzata a bandire i concorsi speciali previsti dall'articolo 7 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, per le qualifiche di capo stazione, capo gestione ed assistente di stazione, destinando ai vincitori tutti i posti annualmente disponibili, fino ad esaurimento delle graduatorie formulate a conclusione dei relativi concorsi. Nei confronti degli assuntori che passano nei ruoli del personale ferroviario trova applicazione l'articolo 22 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-32/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it